

## REGOLAMENTO (CEE) N. 297/89 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1989

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti supplementari di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno di Svezia hanno siglato un accordo sui diritti di pesca per il 1989, concernente in particolare l'assegnazione di taluni contingenti di cattura per le navi della Comunità nella zona di pesca della Svezia; che il regolamento (CEE) n. 4198/88<sup>(2)</sup> ha ripartito tali contingenti di cattura;

considerando che, conformemente alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia<sup>(3)</sup>, le parti si sono anche consultate sulle conseguenze dell'estensione della giurisdizione di pesca della Svezia nel Mar Baltico;

considerando che tali consultazioni hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile fissare i quantitativi di merluzzo bianco e di salmone che possono essere pescati dalla Comunità nelle acque considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare in particolare le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate tali catture; che, a norma dell'articolo 4 del suddetto regolamento, la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono sottoposte alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4198/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.